



PARERE MOTIVATO
n. 116 in data 17 Maggio 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità dello Strumento Urbanistico Attuativo denominato “PER 1 – Via Foscolo”. Comune di Selvazzano Dentro (PD).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Selvazzano Dentro con nota prot. n. 4694 del 09/02/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 57216 del 15/02/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per lo strumento urbanistico attuativo denominato "PER 1 – Via Foscolo";

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.34946 del 7.04.16 assunto al prot. reg. al n.136088 del 7.04.16 dell'ARPAV di Padova che di seguito si riporta:

In riferimento alla vs. nota prot. n. 119361 del 25/03/2016, non si riscontrano osservazioni da evidenziare.

- Parere n.30347 del 18.04.16 assunto al prot. reg. al n.149968 del 18.04.16 dell'ULSS n.16 di Padova che di seguito si riporta:

- Vista la nota prot. n. 119361 del 25.03.2016 della Sezione della Regione del Veneto di cui all'indirizzo con la quale si chiede allo scrivente il parere di competenza relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità per il Piano Perequato n.1 denominato "PER 1" Via Foscolo nel Comune di Selvazzano Dentro (PD);
- Fatto salva l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore;
- Preso atto della documentazione allegata all'istanza;
- Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti, nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito;
- Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

- a) Sia valutata da parte dell'amministrazione comunale, che eventualmente consente, previo apposito parere favorevole della scrivente A.U.L.S.S. competente per territorio, ai sensi dell'art. 28 della L. 166/2002, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale



- nella quale ricade una parte dell'area in progetto. Siano indicati, con specifici dati tecnici e relativi elaborati grafici, la fascia di rispetto cimiteriale e l'esatta posizione dell'area d'intervento in progetto che ricade nell'area di pertinenza del cimitero. Si rimanda al Responsabile del procedimento ogni verifica in merito;
- b) La nuova area verde prevista in progetto, accessibile dall'attuale via Ugo Foscolo (che continuerà ad essere senza uscita per i veicoli motorizzati), sia facilmente raggiungibile e fruibile in modo sicuro. Sia considerata la capacità prestazionale di tale area in termini sociali, ricreativi, di promozione dell'attività fisica, oltre che essere funzionale al miglioramento delle condizioni microclimatiche, paesaggistiche, idrogeologiche, ecc.;
 - c) I percorsi ciclo-pedonali siano realizzati in modo tale da garantire un pratico e sicuro utilizzo, con particolare riguardo agli attraversamenti, e assicurare collegamenti continui tra la rete stradale esistente e i nuovi insediamenti;
 - d) In relazione all'edificabilità residenziale in progetto, siano previsti adeguati spazi delimitati da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo da favorire l'accesso ad ogni residente ed in posizione tale da non recare danno o molestia a terzi;
 - e) Per eventuali piani interrati dei fabbricati siano valutate, progettate e realizzate tutte le necessarie opere al fine di evitare ogni possibile fenomeno di infiltrazione dalle strutture murarie ed allagamenti ai volumi realizzati sotto il piano stradale;
 - f) Sia eseguita la valutazione relativa all'impatto acustico, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di zona;
 - g) Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011;
 - h) Sia rispettata la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 1887 del 27-05-97).

N.B.

Relativamente al punto a), di cui sopra, con la presente non si intende espresso il parere sulla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, all'interno della quale ricade una parte dell'area in progetto relativamente al Piano di cui all'oggetto.

- Parere n.8994 del 22.04.16 assunto al prot. reg. al n.160172 del 26.04.16 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che di seguito si riporta:



Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 119361 del 25/03/16, (qui pervenuta in data 29/03/2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n.6918 del 29/03/2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella repository web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

L'area interessata dal Piano perequato n. 1 denominato "PER 1" è situata nel territorio comunale in prossimità dell'innesto di via Monti in via Pelosa, rientranti nelle disposizioni di tutela ai sensi degli artt. 10, c.1, 4 lett g) e art 12 c, 1 del D.Lgs n. 42/2004, invece non risulta che l'area formalmente perimetrata dal piano includa immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, pur tuttavia, si evidenzia che l'immediato contesto dell'area interessata dal piano in oggetto presenta taluni fabbricati di matrice tradizionale, non tutti censiti e tutelati urbanisticamente;

Premesso ciò si ritiene che il piano in oggetto non interferisca con la viabilità di matrice storica ovvero con immobili tutelati dal D.Lgs n. 42/2004, tuttavia, per assicurare il migliore inserimento ambientale delle modificazioni connesse al Piano "PER 1" si ritiene che sia da prevedere una compatta mitigazione dai principali punti di osservazione e dal contesto prevalente.

La mitigazione comporterà la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone lungo il confine dell'area su via Pelosa del lotto n. 5 e nei tratti a confine nord/nord ovest dei lotti 1, 2, 3, e la fase di progetto svilupperà gli aspetti di dettaglio rispondenti alle finalità espresse con la presente.

Vista altresì la nota n. 4442 del 13/04/2016, agli atti d'Ufficio con prot. n. 8364 r.e. del 14/04/2016, con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

Con riferimento al Piano Perequato in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione Veneto, Area Infrastrutture, con nota prot. n. 119361 del 25/03/2016, assunta agli atti con prot. n. 3760 del 31/03/2016, questa Soprintendenza formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che la variante non ricade in un'area interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico, né sussistono, allo stato attuale, elementi che facciano ipotizzare un rischio archeologico.

Tuttavia, il comprensorio geografico in cui ricade il Piano Perequato in argomento è caratterizzato dalla presenza del tracciato della strada detta Pelosa, nota in età medievale ma probabilmente in uso anche in epoche precedenti, nonché da rinvenimenti archeologici che testimoniano una frequentazione antropica a partire dall'età preromana e romana.

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura de qua, tuttavia – considerata l'ubicazione dell'intervento in progetto, che si colloca non lontano dalle aree dei rinvenimenti sopra citati – si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs 152/2006, che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi.

Resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico.

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014 e s.m.i., non ravvisa la necessità di sottoporre il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 48/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PUA "PER 1 - Via Foscolo" adottato con delibera di G.C. n. 4 del 27.01.2016, nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).

Pratica n. 3207

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Valentina Luise, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 57216 del 15/02/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento riguarda una superficie di circa 11800 m² e prevede la creazione di 5 lotti edificabili (6207 m²), un parcheggio pubblico per 18 posti auto (456 m²), una pista ciclo-pedonale, uno spazio verde (2622 m²);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui*



siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "PER 1 - Via Foscolo" adottato con delibera di G.C. n. 4 del 27.01.2016, nel Comune di Selvazzano Dentro (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate agli "spazi verdi" esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Selvazzano Dentro, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 48/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 17 maggio 2016, che evidenzia come lo strumento urbanistico attuativo



denominato "PER 1 – Via Foscolo" nel Comune di Selvazzano Dentro, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

lo strumento urbanistico attuativo denominato "PER 1 – Via Foscolo" nel Comune di Selvazzano Dentro, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

